



Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

**Direzione Auto, Consumatori e Distribuzione
Distribuzione**

Prot. 0447 Comunicazione
Distribuzione

Roma, 29 dicembre 2006

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

**Codice delle assicurazioni -
Modifica dell'articolo 117 in
materia di separazione patrimoniale**

Per opportuna conoscenza, informiamo che l'articolo 1, comma 1351 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007) ha modificato l'articolo 117 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni), in materia di separazione patrimoniale.

In particolare, all'articolo 117 è stato aggiunto un nuovo comma 3-bis, che **esenta** gli intermediari assicurativi di cui alla sezioni A, B e D del registro di cui all'articolo 109 del Codice delle assicurazioni dall'obbligo di versare in conti separati i premi pagati e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese **a condizione che i medesimi intermediari "possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di 15.000 euro"**.

La nuova disposizione riprende in parte l'articolo 4, comma 4, della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa che, tra le misure che gli Stati membri possono adottare per tutelare i consumatori contro l'incapacità dell'intermediario di trasferire i premi all'impresa, contempla anche norme che garantiscano il possesso di una capacità finanziaria in capo all'intermediario pari, appunto, al 4% dei premi **annuali** incassati e comunque non inferiore a 15.000 euro.

La modifica apportata all'articolo 117 determina la non applicabilità delle disposizioni sulla separatezza patrimoniale ad agenti, broker, banche, SIM, intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB e Poste italiane – Servizi bancoposta che dimostrino la stipulazione di una fideiussione bancaria con le richiamate caratteristiche.

Resta ferma l'applicazione integrale dei primi 3 commi dell'articolo 117 per gli intermediari di cui alla sezione E del registro.

Con riserva di tornare in argomento anche alla luce di precisazioni dell'Istituto di vigilanza sulla nuova disposizione, che presenta profili applicativi da verificare, si porgono distinti saluti.

Rif.: Direzione Auto, Consumerismo e Distribuzione - Distribuzione
Avv. Stefano Montanari
tel. 06 32688663 fax: 06 3222220
stefano.montanari@ania.it

IL DIRETTORE
V. Verdone

Allegato

Articolo 1, comma 1351 della legge 27 dicembre 2006, n.296